

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

-----

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

### **N° 289 del 06/03/2019**

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

#### **OGGETTO:**

**MOBILITA' COMPENSATIVA COLLABORATORE PROFESSIONALE  
SANITARIO INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO SIG. CICHELO  
ROCCO E SIG.A RAVELLI ELENA.**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Atteso che con note prot. n. 57297 e n. 57301 del 30.11.2018, acquisite agli d'ufficio della S.C. Risorse Umane, i Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri (categoria D) rispettivamente sig. Cichello Rocco, in servizio a tempo indeterminato presso l'ASST Sette Laghi di Varese, e Sig.ra Ravelli Elena, dipendente a tempo indeterminato presso questa ASST, hanno chiesto la mobilità per compensazione;

Dato atto che, con nota pervenuta in data 7.12.2018 prot. n. 58398, l'ASST Sette Laghi di Varese ha espresso parere favorevole alla mobilità compensativa di che trattasi, proponendo quale decorrenza il 1° marzo 2019;

Rilevato che con nota in data 19.12.2018 questa ASST ha espresso parere favorevole alla richiesta di mobilità di compensazione tra i sopra indicati Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri (categoria D) a tempo indeterminato e ha confermato quale data di decorrenza della mobilità di che trattasi l'1.3.2019;

Dato atto che, con nota prot. n. 7159 del 14.2.2019, l'ASST Sette Laghi ha comunicato che, in relazione ad esigenze organizzative e di servizio, non è più possibile concedere l'assenso alla mobilità di compensazione di che trattasi a decorrere dal 1° marzo 2019, proponendo come decorrenza il giorno 15 marzo 2019 e che questa ASST, con nota e-mail in data 21.2.2019, ha confermato la citata data;

Visti i contenuti:

- dell'art. 15 del D.P.R. n. 384/1990 laddove è previsto che la mobilità tra gli Enti del comparto SSN, sia in ambito regionale che interregionale, è consentita in ogni momento nei casi di domanda congiunta di compensazione fra i dipendenti di corrispondente posizione funzionale, profilo professionale e, ove prevista, disciplina, previa deliberazione di assenso degli Enti interessati e sentiti i rispettivi uffici di direzione o organi corrispondenti;
- dell'art. 21 del CCNL del comparto Sanità 2002/2005 il quale prevede che è tuttora consentita la mobilità a compensazione - all'interno del comparto - fra i dipendenti di corrispondente categoria, livello economico e profilo professionale, previo consenso dell'azienda od ente interessati;
- della D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 recente "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019" in cui, tra l'altro, si autorizzano le Aziende, in deroga al 95% del turn over a procedere, ad invarianza di budget, alla definizione di procedure di mobilità compensativa;

Vista la proposta n. 317/2019 del Responsabile della S.C. Risorse Umane, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Ritenuto, pertanto, di aderire alla richiesta di mobilità compensativa di che trattasi poiché non comporterà un aggravio di costi al bilancio aziendale essendo effettuata tra dipendenti di corrispondente categoria, livello economico e profilo professionale, nel rispetto dei limiti del budget che verrà assegnato a questa ASST dai competenti uffici regionali e dei limiti della contabilità economico-finanziaria e delle disposizioni in materia di riduzione dei costi del personale previste dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 17, comma 3 bis, del Decreto Legge 6 luglio 2011, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

## **DELIBERA**

facendo propria la proposta n. 317/2019 del Responsabile della S.C. Risorse Umane:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di esprimere nulla osta alla richiesta di mobilità compensativa inoltrata dai Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri (categoria D), Sig. Cichello Rocco, dipendente a tempo indeterminato presso l'ASST Sette Laghi di Varese, e Sig.ra Ravelli Elena, in servizio a tempo indeterminato presso questa ASST;

2° - di indicare il giorno 15 marzo 2019 quale data di attivazione della mobilità di compensazione di che trattasi, termine entro il quale la Sig.ra Ravelli Elena dovrà aver usufruito di tutte le ferie maturate e delle eventuali ore prestate in eccedenza;

3° - di precisare che questa ASST non accetterà eventuali ferie maturate e non fruita dal Sig. Cichello Rocco presso l'Azienda di provenienza;

4° - di precisare che la mobilità di compensazione disposta con il presente provvedimento è subordinata all'idoneità fisica totale del Sig. Cichello Rocco a tutti i compiti previsti per il profilo di C.P.S. Infermiere, ivi compresa l'idoneità e la disponibilità all'effettuazione dell'orario di lavoro articolato in turni sulle 24 ore nell'ambito dei reparti di degenza anche ad elevato carico assistenziale;

5° - di comunicare le risultanze del presente provvedimento ai dipendenti interessati, ai relativi Responsabili, nonché ad ASST Sette Laghi di Varese;

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
(Dr. Marino Dell'Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente